Intervento degli avvocati Giancarlo Di Rosa e Carlo Schiuma al convegno organizzato con l’aiuto della dottoressa Elisa Caponetti ”Dalla comunità alla Rems, passando per il carcere, il viaggio di una madre nel buio delle istituzioni”.

Schiuma:

*Dopo avere ascoltato la ricostruzione analitica della paradossale ed emblematica vicenda giudiziaria di Giacomo fatta dal suo difensore, considerai sconsolatamente che il nostro legislatore penale, già da quasi un secolo, riconosce la non punibilità e la non imputabilità di chi ha delinquito in stato di incapacità di intendere e di volere causata da malattia mentale, come è infatti previsto nel codice Rocco, il nostro codice penale che risale al 1930.*

*Tale dogmatica impostazione rappresenta un principio cardine del nostro sistema penale che è vigente dunque sin da quando ancora nella società si pensava di risolvere il problema della pericolosità dei “folli rei”, all’epoca ritenuti pressoché malati incurabili, internandoli nei manicomi criminali.*

*Poi, con la rivoluzione culturale attuata con la illuminata moderna riforma della nostra legislazione psichiatrica, il medesimo impianto del codice Rocco, con la previsione del secondo binario delle misure di sicurezza irrogabili all’inimputabile per malattia mentale ritenuto pericoloso socialmente - il quale è ormai compreso come un essere umano guaribile e migliorabile -, assicurava che egli fosse esentato dalla sanzione penale, sia cautelare che definitiva, dovendogli essere destinate idonee cure psichiatriche e casomai restrizioni, ma solo a tutela della sua attuale pericolosità, se del caso, e come extrema ratio, per il suo stesso bene e di quello del resto della collettività.*

*Ci si è quindi illusi per decenni che gli ospedali psichiatrici giudiziari, creati con la chiusura dei manicomi, assolvessero a quella funzione di cura del malato mentale – anziché del suo mero internamento senza speranza, finalizzato unicamente a liberare le famiglie e la società tutta dal peso del suo ingombro -, che realizzasse la previsione codicistica, altrimenti vuota, del principio di non punibilità.*

*Nel frattempo, l’evoluzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale negli anni ha accresciuto e rinsaldato il principio penalistico della non imputabilità della persona incapace di intendere e di volere per disturbo psichico, non solo consacrando il divieto di ogni trattamento punitivo del “folle reo” e la necessità che sia invece curato, ma stabilendo definitivamente il principio della extrema ratio della misura di sicurezza “residenziale” rispetto alla accertata pericolosità sociale.*

*Finché l’epoca recente non ha scoperto la drammatica realtà di fatto della vergognosa gestione degli OPG ovvero della loro sostanziale trasformazione in luoghi di deposito umano, non troppo dissimili dai vecchi manicomi, con la assurda previsione della loro dipendenza dal Ministero non della Sanità ma della Giustizia, e dunque sotto la sostanziale conduzione della polizia.*

*L’indignazione suscitata da tale ultima scoperta ha quindi portato alla condivisibile soppressione degli OPG, rivelatisi inaccettabili luoghi di deposito umano anziché di cura e assistenza dei malati. Pertanto, oggi sarebbe finalmente previsto dalla legge che i malati di mente autori di reato, dei quali è ritenuta la attuale pericolosità sociale, siano ordinariamente seguiti presso i dipartimenti di salute mentale della struttura sanitaria; e solo per quei soggetti ritenuti particolarmente pericolosi è prevista la eccezionale misura del ricovero presso la REMS, il nuovo luogo istituito per fronteggiare nei casi estremi le necessità di cura e di contenimento residenziale (con finalità terapeutiche per il soggetto e a tutela altresì della collettività tutta, non escluso dunque il soggetto stesso) del malato di mente che ha commesso reati e che si ritiene possa reiterarli.*

*Tuttavia, tali nuovi luoghi, preposti alla esecuzione della misura di sicurezza più limitativa della libertà del soggetto, stanno presentando e rivelando nuove difficoltà.*

*Ho rilevato con desolante preoccupazione come nella gestione, sia normativa che giudiziaria, delle difficoltà relative proprio a quest’ultimo aspetto della realizzazione del nuovo sistema delle REMS, di cui Giacomo ha avuto drammatica esperienza diretta, si è arrivati addirittura a prevedere inconcepibilmente che il soggetto inimputabile, attendendo e anche per lunghissimo tempo di potere fare ingresso in una REMS, debba nel frattempo essere tenuto in carcere, ossia proprio nel luogo più sbagliato che può immaginarsi, anzitutto e soprattutto sul piano concettuale, in cui di tale soggetto si possa avere cura.*

*Non solo, dunque, le nostre istituzioni pubbliche ancora non riescono di fatto ad assicurare la tutela primaria che si dovrebbe garantire al singolo individuo autore di reato riconosciuto inimputabile giacché bisognoso di cura ed assistenza psichiatrica, nell’interesse suo e della intera collettività, come sarebbe previsto che sia per la legge penale da quasi un secolo. Oggi, addirittura, pare a rischio la tenuta stessa di principi cardine di civiltà giuridica, come quello della inimputabilità risalente ad un secolo fa, che costituiscono basamento del nostro sistema penale e che si pensavano irreversibilmente conquistati dalla nostra società, verso i quali invece istituzionalmente si esprime inquietante insensibilità e si produce grave inottemperanza.*